COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 64 DEL 21/10/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 21/10/2026 (Registro generale)

del Responsabile di Area : **ZIGIOTTI Arianna**

OGGETTO: NOLEGGIO TRIENNALE SERVIZIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI 10/2026-10/2029

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n.17 del 23.12.2024 con il quale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2025;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente in vigore;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti:

- il D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 140.000,00 ma superiore a € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente mediante affidamento diretto ricorrendo a strumenti telematici di negoziazione ovvero attraverso il Mepa, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.

Dato atto che è in scadenza il contratto di manutenzione e noleggio fotocopiatrici in uso presso il Comune di None, attualmente affidato alla società Visocom Srl P.IVA 08090490015 con sede in Pinerolo (To);

Rilevato, inoltre, che l'esperienza pregressa del noleggio full service (tutto compreso tranne la carta) delle fotocopiatrici multifunzione si sia dimostrata oltremodo positiva, anche negli aspetti legati ai servizi logistici e di assistenza correlati al noleggio**;**

Ritenuto quindi, con l'obiettivo di garantire la piena continuità del servizio di individuare come destinatario della ricerca Mepa la Società Visocom srl P.IVA 08090490015 con sede in Pinerolo (To);

Rilevato l'importo complessivo presunto della trattativa è stimato in 17.208,00 €;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il CIG BD75A50AC1.

Visto il DURC INPS_52820423 richiesto il 19/10/2026 con scadenza validità il 16/02/2027 dal quale la ditta soprariportata risulta regolare con il versamento dei contributi previdenziali.

Preso atto altresì che Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione è la Dott.sa Zigiotti Arianna, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di None come individuato ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023;

Vista la documentazione tecnica del servizio di cui all'ALLEGATO A del presente atto, dalla quale è risultante l'importo relativo al canone 36 mesi delle apparecchiature a noleggio di € 17.208,00+ 22% IVA;

Ritenuto di affidare il servizio per un periodo di anni tre, decorrenti dal 1 novembre 2026 al 31 ottobre 2029, da imputarsi al cap. 1540, art. 1, P.E.G. 2026, parte spesa, in favore dell'o.e. Società Visocom srl P.IVA 08090490015 con sede in Pinerolo (To);

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e per il luogo prettamente locale in cui queste debbono tenersi;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Posto che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Valutato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto unico è il sistema di controllo successivo degli atti amministrativi facente capo a questo ufficio e, oltretutto, incentrato su tutti gli atti prodotti dall'intero ente;

Verificato che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Verificato altresì che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, per cui il presente contratto ne è esente;

Atteso che questo Ente ha rintracciato sul MePA i codici prodotto necessari all'affidamento del suddetto servizio, avviando la procedura di ordine diretto (Nr. Procedura 1718360, Nr. ordinativo esecuzione

immediata 924245), descritto nella scheda prodotto di cui all'ALLEGATO A, in favore VISOCOM Srl, con sede legale in Via Saluzzo, 11, 10064 Pinerolo (To) P.IVA/C.F. 08090490015, per un importo di € 17.208,00 + 22% IVA, all'anno, per il triennio 2026-2029, decorrente dal 01 novembre 2026 al 31 ottobre 2029, per un importo complessivo di € 20.993,76, per la fornitura dei prodotti a noleggio di cui all'ALLEGATO A;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Vista le dichiarazioni dei requisiti di cui agli artt. 94 e s.s.s del d.lgs. n. 36 del 2023 di qui all'ALLEGATO B, quella della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ALLEGATO C e quella di non incompatibilità di cui all'ALLEGATO D;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) **Di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) **Di concludere,** tramite ordinativo da catalogo MePa, l'acquisto del servizio di Noleggio meglio descritto nell'ALLEGATO A, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3) **Di affidare** VISOCOM Srl, con sede legale in Via Saluzzo, 11, P.IVA/C.F. 08090490015,– , per un importo di € 17.208,00 + 22% IVA, la fornitura delle attrezzature a noleggio di cui al punto precedente, per il triennio 2026/2029, decorrente dal 1 novembre 2026 al 31 ottobre 2029, per un importo complessivo di € 20.993,76;
4) **Di assumere** i seguenti impegni di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse:

ANNO P.E.G.	O.E.	CAPITOLO	VALORE COMPLESSIVO	CIG
2026 2/12	Visocom srl	1540, art. 1	€ 1.166,32	BD75A50AC1

5) **Di demandare** ad atto successivo l'impegno di spesa afferente agli anni 2027 - 2028 e 10/12 anno 2029 al momento dell'approvazione del bilancio pluriennale 2027/2029.
6) **Di demandare** ad atto successivo la liquidazione degli importi previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalle ditte appaltatrici, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7) **Di dare atto**, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
8) **Di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici hanno attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (ALLEGATO B, ALLEGATO C, ALLEGATO D) e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
9) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa ZIGIOTTI Arianna, che dichiara di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
ZIGIOTTI Arianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..